

N. R.G. 51/2023

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente
dott. Silvia Rossi Giudice rel.
dott. Lorenzo Maria Lico Giudice

letta la domanda di liquidazione controllata *ex art.* 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCI) depositata da ANGELINI SILVIA in data 24.4.2023;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCI, avendo la ricorrente residenza (e dunque il centro degli interessi) nel circondario del Tribunale adito;

rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI;

rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. GIGLIETTI, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCI;

che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

preso atto che il debitore percepisce un reddito derivante da prestazioni occasionali (i.e. intermediazione immobiliare) pari per l'anno 2022 ad euro 12.000,00 netti ;

ritenuto – con riguardo ai suddetti redditi percepiti dal ricorrente - che non possa essere oggetto della liquidazione controllata a norma dell'art. 268, comma 4 lett. a) e lett. b) CCI, la parte impignorabile per legge *ex art.* 545 c.p.c.;

che, dunque, a mente del citato art. 545 c.p.c. qualora vi sia il simultaneo concorso di più cause di debito il pignoramento può essere esteso sino alla metà del reddito percepito;

esaminate le spese mensili indicate dalla ricorrente;

ritenuto che fra le stesse non possano comparire né il finanziamento dell'automobile (euro 142,86 al mese) né il finanziamento AGOS (per euro 172,83 al mese), atteso che trattasi di



debiti anteriori alla apertura della procedura che si cristallizzano al momento della apertura della stessa (e così per un totale di euro 315,69);

rilevato, ancora, come fra le spese mensili sia indicato l'importo di euro 700,00 a titolo di canone di locazione ma che l'ex marito versa alla ricorrente la somma di euro 600,00 mensili a titolo di contributo per il canone di locazione (oltre ad euro 1200,00 quale mantenimento per i due figli);

ritenuto, pertanto, che le spese mensili rettificata siano pari ad euro 1.777,14;

che le entrate mensili sono pari ad euro 1000,00 percepiti a titolo di stipendio ed euro 1800,00 percepiti dal coniuge, per un totale di euro 2.800,00 mensili;

alla luce di quanto indicato dal ricorrente e valutato dall'OCC, di poter indicare in euro 2.300,00 la somma mensile (comprensiva dell'apporto dell'ex marito) allo stato necessaria al debitore per il mantenimento proprio e della propria famiglia, mandando sin d'ora al Giudice Delegato per la rideterminazione della predetta somma in caso di modifiche delle condizioni economiche o delle esigenze di vita del debitore e/o della sua famiglia che dovessero verificarsi nel corso della procedura;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito/pensione dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo (allo stato pari ad euro 500,00) stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso della procedura) ai sensi del paragrafo che precede;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;

ritenuto, dunque, che non possa essere sottratto ai creditori parte del ricavato della liquidazione dei beni se non per pagare i costi della procedura, non trovando, peraltro, applicazione nella procedura di liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 147 co.1 CCI;

rilevato che il debitore chiede di non includere nella liquidazione controllata l'autovettura Renault Clio indicata in atti, valutata per circa euro 3.000,00, sia per esigenze lavorative sia per necessità di assistere il fratello disabile;

ritenuto che tale richiesta possa trovare accoglimento ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, in considerazione del valore modesto del predetto bene e delle necessità rappresentate nel ricorso dal debitore medesimo, come riscontrate dal Gestore della Crisi nella propria relazione;



ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ANGELINI SILVIA;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa SILVIA ROSSI

NOMINA

Liquidatore il dott. GIGLIETTI invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI e a depositare relazione sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione entro mesi 2 antecedenti il decorso di anni 3 dalla apertura;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con autorizzazione all'utilizzo dell'autovettura descritta nel ricorso

FISSA

in euro 2.300,00 le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

DISPONE

L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini



Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 18.5.2023

Il giudice relatore

Dott. Silvia Rossi

Il Presidente

Dott. Francesca Miconi

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a3535d7ed032406 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a43f6faa20a58f9e48b282449

